

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Il presente documento è redatto ai sensi dell'art.26, comma 3, del D. Lgs. n.81/2008 e smi

Ditta committente:

COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

Piazza Umberto I° n.26 – 64016 Sant'Egidio alla Vibrata (TE)

Ditta appaltatrice:

*AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA
VIBRATA*

FORMALIZZAZIONE DEL DOCUMENTO

Firme:

Datore di lavoro Azienda committente

Datore di lavoro Azienda appaltatrice

Il presente documento è stato elaborato previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:

Firme:

Tutti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

STRUTTURA DOCUMENTO

Il presente documento è stato redatto per l'affidamento del "SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLE DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA" in ottemperanza all'art.26 del D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i. per promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsti dalla richiamata normativa e cioè:

- a) per cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi relativi all'attività oggetto dell'appalto;
- b) per coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- c) per informarsi reciprocamente in merito a tali misure al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle lavorazioni oggetto dell'appalto da stipularsi tra le parti, in forma scritta, mediante contratto.

I servizi affidati e le attività previste dall'appalto sono puntualmente riportati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

1. OBIETTIVI

Con il presente documento unico di valutazione dei rischio interferenti (D.U.V.R.I.), vengono fornite alle imprese già in fase di gara d'appalto, dettagliate informazioni sui rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, sui rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente/i in cui sono destinate ad operare le ditte appaltatrici nell'espletamento dell'appalto in oggetto e sulle misure di sicurezza proposte in relazione ai rischi interferenti.

I costi per la sicurezza sono determinati tenendo conto che gli oneri per la messa in sicurezza delle strutture e degli impianti sono a carico dell'Amministrazione, quale proprietaria degli immobili; restano pertanto a carico dell'aggiudicatario i costi relativi agli adempimenti connessi alla gestione dei rischi interferenti propri dell'attività in appalto.

Il comma 3 dell'art.26 del D. Lgs. n.81/08 obbliga il datore di lavoro committente ad elaborare un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che individui le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi. Nel DUVRI non vengono riportate le misure per eliminare o ridurre i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'attuazione della prestazione e le misure per eliminare o ridurre tali rischi.

Sono rischi interferenti, per i quali occorre redigere il DUVRI:

- rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- rischi immessi nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

2. FINALITÀ

Il DUVRI è un documento tecnico, che deve essere redatto contestualmente al capitolato speciale d'appalto per essere successivamente allegato al contratto. Come indicato nella determina dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici n.3/2008 pag. 3 lettera a) "*si tratta di un documento che deve dare indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e nei cantieri: l'interferenza. Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto*".

Il DUVRI deve essere considerato alla stregua delle specifiche tecniche (art.68 del D. Lgs. n.50/2016), in quanto deve consentire pari accesso agli offerenti e non deve comportare la creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza. Il DUVRI deve, quindi, essere messo a disposizione dei partecipanti alla gara. È opportuno inserire nel capitolato d'oneri un'apposita dicitura, la quale indichi che il committente ha redatto il DUVRI, che tale documento potrà essere aggiornato dallo stesso committente, anche su

proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente.

3.DEFINIZIONI ED ACRONIMI

Si intendono per:

Appalti pubblici	Appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi (art.1 lett. ii D. Lgs. n.50/2016)
Appalti pubblici di lavori	Stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto: <ul style="list-style-type: none"> - l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato I D. Lgs. n.50/2016; - l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera; la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera (art. 1 lett. II D. Lgs. n.50/2016)
Concessione di lavori	Un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere (art.1 lett. uu D. Lgs. n.50/2016)
Concessione di servizi	Un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera II) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi (art.1 lett. vv D. Lgs. n.50/2016)
Appalto misto	È un appalto pubblico avente per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture (art.28 D. Lgs. n.50/2016)
Datore di lavoro	Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo (art. 2 comma 2 lettera b) D. Lgs. n.81/2008).
Datore di lavoro committente	Soggetto titolare degli obblighi di cui all'art.26 comma 3 D.Lgs. n.81/2008

Luoghi di lavoro	I luoghi di lavoro destinati a contenere i posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda (art.2, comma 1, lettera c) D. Lgs. n.81/2008) ovvero nell'unità produttiva (art.2, comma 1, lett. t D. Lgs. n.81/2008), nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda.
DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, di cui all'art.26, comma 3, del D. Lgs. n.81/2008), da allegare al contratto d'appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze
Rischi interferenti	Tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti o concessioni all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell'attività del datore di lavoro committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Stazioni appaltanti	Le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g);

REQUISITI TECNICO- PROFESSIONALI DELLA DITTA APPALTATRICE

1. PREMESSA

Obblighi datore di lavoro committente

Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

- a. verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico- professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
 - acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art.47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445;
- b. fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Cooperazione e coordinamento datori di lavoro

Nell'ipotesi di lavori in appalto o somministrazione d'opera, tutti i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a. *cooperano* all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b. *coordinano* gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- c. *informandosi* reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Documento di valutazione dei rischi interferenti

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui prima, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Responsabilità solidale

Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

Costi della sicurezza

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli artt.1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere

specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'art.1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Tesserino di riconoscimento

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

2. RICHIESTA DOCUMENTI ALLA DITTA APPALTATRICE

La verifica dell'idoneità tecnico professionale viene desunta per similitudine, con adeguate semplificazioni del caso, dal titolo IV del D. Lgs. n.81/08:

- (art.89, comma 1, lettera l)) ***Idoneità tecnico professionale***: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine ed attrezzature, in riferimento all'attività d'appalto.
- (art.90, comma 9, lettera a)) Il committente nell'affidamento dei lavori:
 - a) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'ALLEGATO XVII.

Le imprese soddisfano il requisito di idoneità esibendo il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, il documento unico di regolarità contributiva e l'autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'ALLEGATO XVII come di seguito:

ALLEGATO XVII - Idoneità tecnico professionale:

1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese dovranno esibire al committente:
 - a) Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
 - b) documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'art.29, comma 5, del presente decreto legislativo;
 - c) specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature, alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo,
 - d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
 - e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario;
 - f) nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo;
 - h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo;
 - i) documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007;
 - j) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art.14 del presente decreto legislativo
2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
 - a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
 - b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine e attrezzature;
 - c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
 - d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo (se svolta);
 - e) documento unico di regolarità contributiva.

Il datore di lavoro appaltatore deve verificare l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1.

3. INFORMAZIONI SULLA DITTA APPALTATRICE

Argomento del contratto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

Durata prevista: 3 ANNI SCOLASTICI 2023/2024, 2024/2025 E 2025/2026 CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO SCOLASTICO 2026/2027

Ditta affidataria: _____ Sede: _____

Telefono: _____

FIGURE DELLA SICUREZZA

Datore di Lavoro:	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:	
Medico Competente	
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:	
Responsabile dei lavori presente sul posto	

DPI IN USO DURANTE I LAVORI IN APPALTO

ATTREZZATURE IN USO DURANTE I LAVORI IN APPALTO

RISCHI DELL'ATTIVITÀ IN APPALTO

INFORMAZIONI SUI RISCHI DELL'ATTIVITÀ IN APPALTO

Il committente informa la ditta appaltatrice sui rischi specifici esistenti nell'ambiente interessato dai lavori, sulle misure di prevenzione ivi poste in atto, sulle misure e sistemi di emergenza presenti.

Descrizione dell'attività in appalto

L'attività in appalto prevede il servizio di RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA. I servizi dovranno essere svolti nei luoghi indicati nel capitolato d'appalto e nelle modalità previste dallo stesso.

Rischi interferenziali

Definiti il danno (D) e la probabilità (P), il rischio (R) viene automaticamente graduato mediante la formula:

$$R = P \times D$$


I livelli di probabilità sono così definiti:

<i>VALORE</i>	<i>LIVELLO</i>	<i>DEFINIZIONI/CRITERI</i>
4	Altamente probabile	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il danno</i> • <i>Si sono verificati danni di tale genere</i> • <i>Il verificarsi del danno non susciterebbe stupore in azienda</i>
3	Probabile	<ul style="list-style-type: none"> • <i>La mancanza rilevata può provocare un danno</i> • <i>È noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno</i> • <i>Il verificarsi del danno susciterebbe una moderata sorpresa in azienda</i>
2	Poco probabile	<ul style="list-style-type: none"> • <i>La mancanza rilevata può provocare danno solo in circostanze sfortunate</i> • <i>Sono noti solo rarissimi episodi già verificati</i> • <i>Il verificarsi del danno susciterebbe una grande sorpresa in azienda</i>
1	Improbabile	<ul style="list-style-type: none"> • <i>La mancanza rilevata può provocare danno solo in concomitanza di più eventi poco probabili</i> • <i>Non sono noti episodi già verificati</i> • <i>Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità</i>

Mentre i livelli di danno sono così definiti:

<i>VALORE</i>	<i>LIVELLO</i>	<i>DEFINIZIONI/CRITERI</i>
4	Lesioni o danni gravissimi	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Infortunio che conduce al decesso</i> • <i>Amputazione o mutilazioni gravi (ad ex. Perdita di un arto)</i>
3	Lesioni o danni gravi	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Trauma, ferita, contusione con prognosi da >40 gg</i> • <i>Amputazione limitata</i>
2	Lesioni o danni di modesta entità	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Trauma, ferita, contusione con prognosi da 4-40 gg</i> • <i>Effetti completamente reversibili con il tempo.</i>
1	Lesioni o danni lievi (reversibili)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Trauma, ferita, contusione, lesioni varie con prognosi <3gg</i> • <i>Effetti completamente reversibili in breve tempo.</i>

La formula $R = P \times D$ è rappresentabile in modo matriciale secondo lo schema seguente:



I rischi maggiori occuperanno le caselle in alto a destra, di cui la sedici è quella che comporta più complicazioni (16 = danno letale - probabilità elevata). I rischi minori occuperanno le posizioni più vicine all'origine degli assi (danno lieve, probabilità trascurabile) con tutta una serie di posizioni intermedie facilmente individuabili.

Individuazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione

Nel seguito verrà riportata la Valutazione dei Rischi interferenti relativi alle attività in appalto. In relazione ai rischi vengono individuate le misure di prevenzione o protezione che vengono messe in atto per eliminare il rischio o se non è possibile ridurlo al minimo, prevedendo anche la gestione del rischio residuo.

RISCHI INTERFERENZIALI DELL'ATTIVITÀ

RISCHI	Probabilità	Danno	Valutazione	MISURE DA ADOTTARE	ORIGINE E DESTINATARIO
Inciampo, caduta in piano, scivolamenti	1	1	1 BASSO	Comportamento vigile e responsabile durante l'esecuzione delle attività con attenzione rivolta anche alle condizioni dei luoghi di esecuzione. Osservanza da parte dei lavoratori della ditta appaltatrice delle misure preventive e protettive previste dalla propria valutazione dei rischi. Mantenimento dei pavimenti in condizioni di soddisfacente pulizia. Razionale disposizione degli arredi e delle attrezzature. Limitazione al minimo possibile dell'uso di cavi di prolunga. Segnalare la presenza di pavimenti bagnati e/o pericolosi. Asciugare immediatamente qualsiasi tipo di sversamento.	A → C C → A
Caduta di cose (oggetti negli armadi, negli scaffali e sui piani di appoggio)	1	1	1 BASSO	Corretta disposizione degli oggetti negli armadi, negli scaffali e sui piani di appoggio; divieto di sovraccaricare i piani di appoggio. Osservanza da parte dei lavoratori della ditta appaltatrice delle misure preventive e protettive previste dalla propria valutazione dei rischi.	A → C C → A
Urti, contusioni, tagli, impigliamenti	2	1	2 BASSO	Prestare attenzione durante le operazioni di movimentazione di materiale soprattutto se effettuate in spazi ristretti e in presenza di eventuali spigoli vivi derivanti da macchine, attrezzature, arredi, ecc. Utilizzo di attrezzature taglienti o appuntite (p.e. forbici) effettuata con attenzione, azionandole per le impugnature e astenendosi dal toccare parti affilate o appuntite. Evitare di lasciare incustodite tali attrezzature e riporle sempre negli alloggiamenti dedicati; evitare di muoversi tra gli ambienti con coltelli, forbici o attrezzi simili, onde ridurre la possibilità di ferirsi e/o ferire accidentalmente altre persone presenti. Osservanza da parte dei lavoratori della ditta appaltatrice delle misure preventive e protettive previste dalla propria valutazione dei rischi.	A → C

Incendio / emergenza	1	2	2 BASSO	All'interno dell'azienda sono apposti adeguati presidi antincendio periodicamente revisionati. La ditta appaltatrice deve avere del personale formato in materia di primo soccorso e antincendio.	A → C C → A
Illuminazione / Microclima	1	2	2 BASSO	Adeguata illuminazione naturale e artificiale degli ambienti. Pause durante le attività lavorative più impegnative e/o ripetitive. Locali di lavoro con aerazione naturale. Cambio d'aria nei locali di lavoro con adeguata frequenza. Divieto di fumare. Corretta conduzione dell'impianto di riscaldamento nel periodo freddo. Apertura dei serramenti esterni nel periodo caldo. Osservanza da parte dei lavoratori della ditta appaltatrice delle misure preventive e protettive previste dalla propria valutazione dei rischi.	A → C C → A
Agenti biologici	1	2	2 BASSO	Osservanza da parte dei lavoratori della ditta appaltatrice delle misure preventive e protettive previste dalla propria valutazione dei rischi. Utilizzo da parte dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla valutazione dei rischi.	A → C
Agenti chimici	1	2	2 BASSO	Osservanza da parte dei lavoratori della ditta appaltatrice delle misure preventive e protettive previste dalla propria valutazione dei rischi. Utilizzo da parte dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla valutazione dei rischi. Limitazione, per quanto possibile, della durata dell'esposizione. Mantenimento di condizioni di adeguata aerazione nei luoghi confinati durante l'uso. Astensione dal fumare, bere o mangiare durante l'uso. Apertura dei recipienti contenenti prodotti chimici soltanto per il tempo strettamente necessario. Astensione dal travasare prodotti chimici in contenitori non idonei. Osservanza delle indicazioni delle schede di sicurezza e delle indicazioni riportate sulle etichette.	A → C

Da svolgimento del servizio di ristorazione scolastica e delle attività connesse	1	2	2 BASSO	Coordinamento delle attività svolte dai lavoratori della ditta appaltatrice con quelle svolte dal personale scolastico e dai docenti dagli addetti alla ristorazione con quelle svolte sia preventivo che durante l'esecuzione. Rigorosa osservanza delle misure di coordinamento.	A → C C → A
Da presenza occasionale di terzi o di lavoratori del Concedente per controlli e/o manutenzioni	1	2	2 BASSO	Preventiva pianificazione delle attività svolte da terzi di comune accordo tra ditta affidataria e Datore di lavoro della ditta appaltatrice. Sfasamento temporale, per quanto possibile, delle attività svolte da terzi Rigorosa osservanza delle misure di coordinamento. Allontanamento dei lavoratori dall'area di intervento dei terzi per il tempo necessario, se ritenuto opportuno e/o necessario. Osservanza da parte dei terzi delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Esecuzione delle attività da parte di terzi o di lavoratori del Concedente in modo da non costituire pericoli per nessuno. Collocazione di attrezzature e/o materiali utilizzati da terzi o da lavoratori del Concedente in modo da non intralciare i passaggi e/o non costituire pericoli per nessuno. Ripristino della normalità dello stato dell'area di intervento al termine delle attività svolte da terzi o da lavoratori del Concedente.	A → C C → A
Ingombro delle vie d'esodo e delle uscite di emergenza	2	2	4 MODERATO	È fatto divieto a chiunque di lasciare materiale o parcheggiare gli automezzi, anche solo per un istante, di fronte le vie di fuga e uscite di emergenza.	A → C
Investimenti, incidenti	2	2	4 MODERATO	Comportamento vigile e responsabile durante gli spostamenti in aree esterne soggette a traffico veicolare con attenzione rivolta anche nei confronti del moto dei veicoli. Osservanza da parte dei lavoratori dell'obbligo di comportamento previste dal Codice della Strada e delle misure preventive e protettive previste dalla valutazione dei rischi.	A → C C → A

Elettrocuzione	1	4	<p style="text-align: center;">4 MODERATO</p>	<p>Dispositivi di messa a terra soggetti a verifica periodica. Attrezzature elettriche con requisiti di sicurezza elettrica. Manutenzione all'occorrenza dell'impianto elettrico e delle attrezzature. Osservanza da parte dei lavoratori del Concessionario delle misure preventive e protettive previste dalla valutazione dei rischi del Concessionario.</p>	<p style="text-align: center;">A → C C → A</p>
Incendio / Esplosione	1	4	<p style="text-align: center;">4 MODERATO</p>	<p>Misure comuni Dispositivi di estinzione soggetti a regolare manutenzione. Vie di fuga segnalate. Dispositivi di messa a terra soggetti a verifica periodica. Attrezzature elettriche con requisiti di sicurezza elettrica. Carico di incendio compatibile con la destinazione d'uso dei locali. Manutenzione all'occorrenza dell'impianto elettrico e delle attrezzature. Osservanza da parte dei lavoratori della ditta appaltatrice delle misure preventive e protettive previste dalla propria valutazione dei rischi.</p>	<p style="text-align: center;">A → C C → A</p>

Costi per la Sicurezza

Sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuati. Da tali costi sono esclusi i costi della sicurezza propri dell'attività appaltata che sono valutati dall'appaltatore.

Nella seguente tabella vengono riportati i costi relativi alla sicurezza per i rischi interferenti individuati negli ambienti di lavoro.

Per ogni anno:

Riunione e sopralluogo di coordinamento con gli operatori/addetti/preposti dell'impresa appaltatrice sui rischi interferenti (2 ore)	€ 80,53
Formazione dei lavoratori della ditta appaltatrice in materia di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze	€ 250,00 costo per 2 persone
Formazione dei lavoratori dell'impresa appaltatrice in materia di primo soccorso	€ 300,00 costo per 2 persone
TOTALE annuale	€ 630,53
TOTALE	€ 2.522,12

MISURE GENERALI E COMPORTAMENTI DA ADOTTARE DI ORDINE GENERALE

Oltre alle misure di coordinamento e cooperazione, espressamente indicate nella sezione specifica del presente documento, durante lo svolgimento delle attività lavorative da parte dell'appaltatore, dovranno essere sempre osservate le seguenti misure.

Appaltatori

- E' vietato l'utilizzo di qualsiasi attrezzatura o sostanza di proprietà dell'Azienda se non espressamente autorizzato in forma scritta. Il personale esterno è tenuto ad utilizzare esclusivamente il proprio materiale (macchine, attrezzature, utensili) che deve essere rispondente alle norme antinfortunistiche ed adeguatamente identificato. L'uso di tale materiale deve essere consentito solo a personale addetto ed adeguatamente addestrato.
- Le attrezzature proprie utilizzate dall'azienda esterna o dai lavoratori autonomi devono essere conformi alle norme in vigore e tutte le sostanze eventualmente utilizzate devono essere accompagnate dalla relative schede di sicurezza aggiornate.
- Nell'ambito dello svolgimento delle attività, il personale esterno occupato deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
- Prima dell'inizio dei lavori di contratto, l'appaltatore comunica i nominativi del personale impiegato per il compimento di quanto previsto nel contratto d'appalto stesso, dichiarando di avere impartito ai lavoratori la formazione specifica prevista nel presente documento.

Azienda Committente ed Appaltatori

- Si provvede alla immediata comunicazione di rischi non previsti nel presente DUVRI e che si manifestino in situazioni particolari o transitorie.

VIE DI FUGA ED USCITE DI SICUREZZA

Appaltatori

- Le imprese o i lavoratori autonomi che intervengono negli edifici aziendali prendono obbligatoriamente visione della planimetria dei locali con l'indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza comunicando al Datore di lavoro interessato ed al servizio di prevenzione e protezione eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento dei propri lavori.
- L'appaltatore prende visione della distribuzione planimetrica dei locali e della posizione dei presidi di emergenza e della posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas. Deve, inoltre, essere informato sui responsabili per la gestione delle emergenze nominati ai sensi del D. Lgs. n.81/2008 nell'ambito delle sedi dove si interviene.

Azienda Committente ed Appaltatori

- I mezzi di estinzione sono sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre rimanere sgombri e liberi.
- I corridoi e le vie di fuga sono mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sempre sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere (macchine per la distribuzione di caffè, di bibite, etc.), anche se temporanei.

APPARECCHI ELETTRICI E COLLEGAMENTI ALLA RETE ELETTRICA

Azienda Committente

- La protezione contro i contatti diretti con elementi in tensione e contatti indiretti determinati da condizioni di guasto è assicurata dalla realizzazione degli impianti a regola d'arte e con la prescritta dichiarazione di conformità.
- Tutte le fonti di pericolo risultano adeguatamente segnalate con idonea cartellonistica.



Appaltatore

- L'appaltatore utilizza componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione; utilizza l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte; non fa uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni.
- E' vietato attivare linee elettriche volanti senza aver verificato lo stato dei cavi e senza aver avvisato il personale preposto dell'Azienda.
- E' vietato effettuare allacciamenti provvisori di apparecchiature elettriche alle linee di alimentazione.
- E' vietato utilizzare, nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi e nei lavori a contatto o entrograndi masse metalliche, utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra.

INTERRUZIONI ALLE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA

Azienda Committente ed Appaltatore

- Interruzioni dell'energia elettrica, del gas, del funzionamento degli impianti di riscaldamento/climatizzazione, delle forniture idriche per i servizi e per il funzionamento degli impianti di spegnimento antincendio, sono sempre concordate con i Datori di lavoro titolari delle attività presenti nell'edificio dove si interviene.
- Le manovre di erogazione/interruzione sono sempre eseguite successivamente all'accertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.

IMPIANTO ANTINCENDIO

- Fermo restando la verifica costante dei mezzi di protezione, dal punto di vista della manutenzione ordinaria, non è possibile apportare modifiche se queste non sono preventivamente autorizzate dagli Uffici competenti.

Azienda Committente

La protezione contro gli incendi è assicurata da:

1. Mezzi di estinzione presenti ed efficienti.
2. Istruzioni impartite per iscritto al personale.
3. Procedure scritte da tenere in caso d'incendio

Appaltatore

Ai lavoratori è vietato:

1. Fumare
2. Effettuare operazioni che possano dar luogo a scintille (molatura saldatura, ecc.) a meno che non siano state espressamente autorizzate

SOVRACCARICHI SUI SOLAI

Appaltatore

- L'introduzione, anche temporanea di carichi sui solai, in misura superiore al limite consentito (non solo in locali destinati a biblioteche, archivi, depositi/magazzini ecc.), deve essere preventivamente sottoposta a verifica da parte di un tecnico abilitato. Questi certifica per iscritto al competente servizio

prevenzione e protezione aziendale l' idoneità statica dell' intervento.



EMERGENZA IN CASO DI SVERSAMENTO DI SOSTANZE PERICOLOSE

Azienda Committente ed Appaltatore

In caso di sversamento di sostanze chimiche liquide:

- arieggiare il locale ovvero la zona;
- utilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento, che devono essere presenti nella attrezzatura di lavoro qualora si utilizzino tali sostanze, e porre il tutto in contenitori all' uopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano costituire innesco per una eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva presente;
- comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite "schede di sicurezza", che devono accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per la continua consultazione da parte degli operatori.

SUPERFICI SCIVOLOSE O BAGNATE NEI LUOGHI DI LAVORO

Azienda Committente ed Appaltatore

- Sia l' Azienda committente che gli appaltatori devono segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e, quindi, a rischio scivolamento.
- Analogamente, sono segnalati eventuali pavimenti non stabili ed antisdrucchiolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi.



- Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato e non è possibile provvedere diversamente, i lavoratori sono forniti di idonee calzature impermeabili.

SEGNALETICA DI SICUREZZA

Azienda Committente

- E' predisposta idonea segnaletica di sicurezza (orizzontale e/o verticale) allo scopo di informare il personale presente in azienda integrata idoneamente sugli eventuali rischi derivanti dalle interferenze lavorative oggetto del presente DUVRI.



Appaltatore

- In caso di sopravvenuto rischio non previsto e di tipo transitorio, l'azienda esterna deve dare immediata comunicazione al servizio di prevenzione e protezione del Committente per l'adozione di idonee misure di sicurezza o apposizione di idonea segnaletica.

POLVERI E FIBRE DERIVANTI DA LAVORAZIONI

Azienda Committente ed Appaltatore

- Nel caso in cui un'attività lavorativa preveda lo svilupparsi di polveri, occorre operare con massima cautela installando aspiratori o segregando gli spazi con teli/barriere. Tali attività devono essere programmate e, salvo cause di forza maggiore (in tal caso devono essere prese misure atte a informare e tutelare le persone presenti), le stesse sono svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro.
- Deve essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti.
- Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti della sede, che lascino negli ambienti di lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che effettuare un'adeguata rimozione e pulizia prima dell'inizio dell'attività dei dipendenti.

USO DI AGENTI CHIMICI VERNICIANTI, DETERGENTI, ECC.

Azienda Committente ed Appaltatore

- L'impiego di agenti chimici da parte di Aziende che operino negli edifici deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulla scheda di sicurezza (scheda che deve essere presente in situ insieme alla documentazione di sicurezza ed essere esibita su richiesta del Datore di Lavoro, del Referente del Contratto e dal competente servizio di prevenzione e protezione aziendale).
- Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori d'urgenza, devono essere programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo.
- E' fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati.
- L'appaltatore operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi. I contenitori, esaurite le quantità contenute, devono essere smaltiti secondo le norme vigenti. In alcun modo devono essere abbandonati negli edifici rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del lavoro/servizio.
- Deve essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all'impiego delle suddette sostanze.

FIAMME LIBERE

Appaltatore

Le attrezzature da lavoro utilizzate devono essere efficienti sotto il profilo della sicurezza ed il prelievo dell'energia elettrica avviene nel rispetto delle caratteristiche tecniche compatibili con il punto di allaccio. Le attività lavorative che comportano l'impiego di fiamme libere sono sempre precedute da:

- verifica sulla presenza di materiali infiammabili in prossimità del punto di intervento;
- accertamento della salubrità dell'aria all'interno di vani tecnici a rischio;

- verifica sulla presenza di un presidio antincendio in prossimità dei punti di intervento;
- conoscenza da parte del personale della procedura di gestione dell'emergenza, comprendente, anche, l'uso dei presidi antincendio disponibili.

Comunque, per l'inizio delle lavorazioni con fiamme libere, obbligatoriamente deve sempre essere assicurata la presenza di mezzi estinguenti efficienti a portata degli operatori.

COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

Azienda Committente ed Appaltatore

Il Datore di lavoro dell'Azienda Committente e delle Imprese appaltatrici/Lavoratori autonomi coopereranno all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto.

Essi coordinano, altresì, gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Azienda Committente

Il Datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento innanzitutto mediante l'elaborazione del presente documento unico di valutazione dei rischi nel quale sono state indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.

VERBALE DI SOPRALLUOGO PRELIMINARE CONGIUNTO

Azienda Committente ed Appaltatore

Preliminarmente alla stipula del contratto ed in ogni caso prima del concreto inizio delle attività oggetto dell'appalto, il Datore di lavoro dell'Azienda Committente (o un suo Dirigente delegato) o il Lavoratore autonomo promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui all'art. 26 comma 3 del D. Lgs. n.81/2008, mediante la redazione, in contraddittorio con l'Appaltatore, del "*Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento*" presso ciascuna sede oggettodel'appalto stesso.

Il verbale, che è redatto a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione, è sottoscritto dal Datore di lavoro dell'Azienda Committente, dal Responsabile della sede e dal Datore di Lavoro della Azienda Appaltatrice o dal Lavoratore autonomo.

I contenuti del suddetto verbale potranno, in qualsiasi momento, essere integrati con le eventuali ulteriori prescrizioni o procedure di sicurezza (individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza determinati dalla presenza di altre ditte presso le medesime aree dell'edificio oggetto del presente appalto), contenute in uno o più "*Verballi di Coordinamento in corso d'opera*", predisposti a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda Committente e sottoscritti da tutte le Aziende Appaltatrici di volta in volta interessate.

Il "*Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento*" e gli eventuali successivi "*Verballi di Coordinamento in corso d'opera*" costituiscono parte integrante del presente DUVRI, che verrà custodito, in copia originale, agli atti del Servizio di Prevenzione e Protezione.

INFORMAZIONE AI LAVORATORI SULLE INTERFERENZE

Azienda Committente ed Appaltatore

- Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative e che comportino (anche se temporaneamente) elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, ecc. o limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura degli Uffici/Locali, dovrà essere informato il competente servizio di prevenzione e protezione aziendale e dovranno essere fornite informazioni ai dipendenti (anche per accertare l'eventuale presenza di lavoratori con problemi asmatici, di mobilità o altro) circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate.
- Il Datore di Lavoro, o il suo delegato Referente di Sede, preventivamente informato dell'intervento, dovrà avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche che vengono fornite.
- Qualora i lavoratori avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori da parte dell'azienda appaltatrice esterna (eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri, etc.) il Datore di Lavoro dovrà immediatamente attivarsi convocando i

responsabili dei lavori, allertando il Servizio di Prevenzione e Protezione (ed eventualmente il Medico Competente) al fine di fermare le lavorazioni o di valutare al più presto la sospensione delle attività aziendali.

Analoga informazione andrà fornita ai lavoratori dell'azienda appaltatrice esterna nel caso in cui le attività lavorative debbano avvenire in ambienti che comportano (anche se temporaneamente) elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, ecc.

Azienda Committente

L'attività di informazione e formazione verrà effettuata mediante incontri con i lavoratori nell'ambito dei quali si provvederà a consegnare al personale interessato copia delle istruzioni relative alle specifiche problematiche legate alle interferenze oggetto del presente **DUVRI**.

Appaltatore

I dipendenti dell'Azienda appaltatrice esterna dovranno essere debitamente informati e formati sui rischi relativi allo svolgimento delle loro mansioni, sui possibili danni e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione e sulle modalità di coordinamento in caso di lavori simultanei ed interferenti. Anche ai lavoratori dell'Azienda appaltatrice verrà consegnata copia delle istruzioni relative alle specifiche problematiche legate alle interferenze oggetto del presente **DUVRI**.

ALLARME, EMERGENZA, EVACUAZIONE DEL PERSONALE

Appaltatore

In caso di allarme

- avvisare immediatamente il personale dell'Azienda descrivendo l'accaduto (il ns. personale si comporterà come se avesse lui stesso individuato il pericolo facendo attivare lo stato di allarme);
- se addestrati, collaborare con il personale interno intervenendo con i mezzi mobili messi a disposizione.

In caso di emergenza

- interrompere il lavoro, rimuovere le attrezzature in uso (scale, veicoli, etc.) che potrebbero creare intralcio;
- mettere in sicurezza le attrezzature potenzialmente pericolose (bombole, solventi, etc.).

In caso di evacuazione

- convergere ordinatamente nel punto di raccolta;
- attendere in attesa del cessato allarme.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Azienda Committente

- L'azienda ha effettuato la valutazione dei rischi residui che non possono essere evitati con altri mezzi. A seguito di tale analisi sono stati messi a disposizione degli addetti idonei DPI ed è stato fatto obbligo d'utilizzo.

Appaltatore

- Il personale dell'azienda esterna/il lavoratore autonomo deve essere dotato dei D.P.I. eventualmente previsti per lo svolgimento della propria mansione.
- E' cura della stessa azienda esterna vigilare sull'effettivo utilizzo dei D.P.I. da parte del proprio personale.

Azienda Committente ed Appaltatore

- Eventuali DPI aggiuntivi (rispetto a quelli già previsti per lo svolgimento delle attività lavorative) sono stati evidenziati nella specifica sezione
- E' cura delle aziende vigilare sull'effettivo utilizzo dei D.P.I. da parte del proprio personale.

PROCEDURE DI EMERGENZA ED ADDETTI

COMPITI E PROCEDURE GENERALI

All'interno dell'organizzazione sono sempre presenti gli addetti al primo soccorso, alla prevenzione incendi ed alla evacuazione.

In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità), il lavoratore chiama l'addetto all'emergenza che si attiva secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell'addetto all'emergenza, al lavoratore è consentito attivare la procedura sotto elencata.

CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI

In caso d'incendio

- Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115.
- Rispondere con calma alle domande dell'operatore dei vigili del fuoco che richiederà: indirizzo e telefono dell'azienda, informazioni sull'incendio.
- Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l'operatore.
- Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell'azienda.

In caso d'infortunio o malore

- Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118.
- Rispondere con calma alle domande dell'operatore che richiederà: cognome e nome, indirizzo, n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione, numero dei feriti, ecc.
- Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.

REGOLE COMPORTAMENTALI

- Seguire i consigli dell'operatore della Centrale Operativa 118.
- Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.
- Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, etc.).
- Incoraggiare e rassicurare il paziente.
- Inviare, se del caso, una persona ad attendere l'ambulanza in un luogo facilmente individuabile.
- Assicurarsi che il percorso per l'accesso della lettiga sia libero da ostacoli.

ALLEGATI:

ALLEGATO 1	DICHIARAZIONE IDONEITÀ T. P.
ALLEGATO 2	VERBALE DI COORDINAMENTO
ALLEGATO 3	ISCRIZIONE CCIAA
ALLEGATO 4	POLIZZA ASSICURATIVA
ALLEGATO 5	DURC
ALLEGATO 6	COPIA ESTRATTO DEL LIBRO UNICO DEL LAVORO, RIPORTANTE I NOMINATIVI DEI LAVORATORI CHE OPERERANNO PRESSO LA DITTA (UNILAV)